



TRIBUNALE DI TERNI  
- UFFICIO FALLIMENTARE -

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: .

Dott. Girolamo Lanzellotto, Pres.

Dott.ssa Paola Vella, Giud. Del.

Dott. Mario Montanaro, Giud.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 959/12 R.G., promosso

da  
"PR. s.r.l. in liquidazione" con sede in Terni, (omissis)

nei confronti di  
CONCORDATO PREVENTIVO "PR. s.r.l. in liquidazione" (n. 1/12 R.C.P.), in persona del Commissario Giudiziale  
dott.ssa P.C.

e

P.M. in sede, in persona del Procuratore della Repubblica

CONVENUTI NON COSTITUITI

OGG.: omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni

\*\*\*\*\*

**Premesso, in rito:**

che in data 30.1.2012 la società "PR. s.r.l. in liquidazione" ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo;

che in data 2.2.2012 il P.M. in sede ha espresso parere favorevole;

che con decreto del 6.2.2012 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo, nominando Giudice Delegato la dott.ssa Paola Vella e Commissario Giudiziale la dott.ssa Patrizia C.;

che in data 8.2.2012 il Collegio ha autorizzato la società proponente, ex art. 167 L.Fall., alla stipula di un mutuo di euro 50.000,00 per il deposito delle spese della procedura ex art. 163 co. 2 n. 4 L.Fall., a condizione che il relativo onere finanziario non gravi su quest'ultima e dunque consentendo il relativo rimborso "solo dopo l'esecuzione del

concordato, con i pagamenti ivi previsti per creditori prededucibili privilegiati e chirografari, fatta salva la possibile prededucibilità in sede di fallimento ex art. 111 L.Fall.;"

che in data 17.2.2012 il C.G. ha depositato la relazione ex art. 172 L.F.;

che in data 21.2.2012 il Collegio, ritenuta la non perentorietà del termine ex art. 163 co. 2 n. 4 L.Fall. (cfr. Trib. Messina 24.9.08) e constatata la tempestività dell'istanza di proroga presentata dalla società ricorrente (prima della scadenza del termine ritenuto ordinario, ex art. 154 c.p.c.), ha concesso la proroga richiesta per il deposito delle spese, in considerazione della tempistica necessaria per simili operazioni di finanziamento bancario;

che all'udienza del 23.2.2012 si è tenuta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale il G.D. ha dichiarato chiuse le operazioni di voto, riservandosi di riferire al Collegio alla scadenza del termine di cui all'art. 178 L.Fall.;

che in data 9.3.2012 il legale rappresentante della società concordataria ha effettuato in cancelleria il deposito di € 44.000,00 pari al 50% delle spese presumibilmente necessarie per l'intera procedura;

che in data 16.3.2012 il Cancelliere ha provveduto ad annotare le successive adesioni pervenute entro il termine di giorni 20 dalla chiusura delle operazioni di voto, ex art. 178 cit.;

che in data 19.3.2012 il Commissario Giudiziale ha depositato apposita relazione riepilogativa degli esiti delle votazioni, attestando il voto favorevole dei creditori chirografari titolari di crediti ammontanti complessivamente ad € 8.868.111,58 e il voto contrario dei creditori chirografari titolari di crediti ammontanti complessivamente ad € 248.160,14, con conseguente raggiungimento della maggioranza ex art. 177 L.Fall., nella misura del 67,23%, rispetto al monte crediti chirografari ammessi al voto di € 13.191.010,76;

che nella stessa relazione il C.G., riscontrata su segnalazione del G.D. l'esistenza, all'interno della classe chirografaria, dei crediti vantati dal socio TEC. S.p.a., per finanziamenti effettuati alla società concordataria (astrattamente rientranti nelle previsioni dall'art. 2497 *quinquies* c.c. relative ai cd. finanziamenti intragruppo, che rinviano alla disciplina dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 co. 2 c.c.), ha elaborato un secondo prospetto delle votazioni in base al quale, escludendo il suddetto credito dal voto, in quanto postergato, la maggioranza favorevole al concordato sarebbe pari al 66,42% rispetto ad un totale di crediti ammessi al voto pari ad € 12.872.985,56;

che con decreto del 23-26.3.2012 il Collegio, nel prendere atto dell'approvazione del concordato con le maggioranze prescritte dall'art. 177 L.F., ha fissato l'udienza in camera di consiglio ex art. 180 L.F. per la comparizione delle parti e del C.G., dando disposizioni per la pubblicità e la notifica del provvedimento e per la costituzione delle parti;

che nello stesso decreto il Collegio ha ritenuto non conforme ai criteri di corretta formazione delle classi l'inclusione del credito da finanziamento della controllante Tec. spa all'interno dell'unica classe dei creditori chirografari, e al tempo stesso non praticabile la cd. prova di resistenza - non potendo dirsi (ed anzi apparendo alquanto improbabile) che i restanti creditori chirografari, ove debitamente informati della presenza di crediti postergati, avrebbero accettato che essi riceversero un pagamento concordatario pari al proprio (segnatamente, nella misura del 10%)-, tuttavia riservando la decisione finale in sede di omologazione, stante la preannunciata possibilità di rinuncia della controllante al credito da finanziamento postergato;

che in data 29.3.2012 è stata depositata agli atti la rinuncia della Tec. SpA al credito di € 318.025,22 vantato nei confronti della concordataria (e controllata) PR. in liquidazione s.r.l.;

che in data 6.4.2012 la PR. in liquidazione s.r.l. si è costituita nel giudizio di omologazione con apposita comparsa in cui, nel dare atto di aver effettuato le prescritte notifiche, chiede l'omologazione della proposta di

concordato preventivo con cessione dei beni da essa presentata e la nomina a liquidatore del liquidatore civilistico della società, dott. Cristiano Chiappafreddo;

che in data 13.4.2012 il C.G. ha depositato il proprio parere motivato ex art. 180 co. 2 L.Fall., in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo;

che all'udienza del 26.4.2012 il ricorrente ha dato prova delle notifiche tempestivamente effettuate e si è riportato alle domande proposte, mentre il C.G. ha confermato il parere favorevole già depositato;

**Considerato, in fatto:**

che la domanda di concordato prevede la soddisfazione dei crediti mediante cessione dei beni ex art. 160 co.1 lett. a) L.Fall. e il pagamento integrale per i crediti prededucibili e privilegiati, nonché nella misura presuntiva del 12,21% per i creditori chirografari, entro il termine di 18 mesi dall'omologa, senza formazione di specifiche classi (oltre la bipartizione tradizionale fra creditori privilegiati e chirografari);

che la valutazione del fabbisogno concordatario esposto dalla società ricorrente è la seguente:

TOTALE ATTIVO DA LIQUIDARE	117.727,93
TOTALE OFFERTE DA TERZI	3.500.000,00
Disponibilità liquide	102,48
TOTALE REALIZZI	3.617.830,41
SPESA IN PREDEDUZIONE E CREDITORI PRIVILEGIATI	1.853.594,05
ATTIVO RESIDUO PER SODDISFAZIONE CHIROGRAFI	1.764.236,36
% DI SODDISFAZIONE DEL CHIROGRAFO	12,21%

che, all'esito delle verifiche operate dal C.G. ed attestate nella relazione ex art. 172 L.Fall., il quadro dell'Attivo concordatario, comparato tra quello originario e quello rettificato, è il seguente:

DESCRIZIONI VOCI DELL'ATTIVO	SITUAZIONE DA RICORSO		RETTIFICHE DEL C.G.	
	VALORI STIMATI DA LIQUIDARE	VALORE OFFERTO DA TERZI	VALORI DA LIQUIDARE	VALORE OFFERTO DA TERZI
IMM. IMMATERIALI				
IMM. MATERIALI	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
IMM.FINANZIARIE	3.274,87	0,00	3.274,87	0,00
CREDITI V. CLIENTI	6.922,78		6.922,78	
CREDITI ERAR/PREV				
ALTRI CREDITI	107.530,28		107.530,28	
CASSA / BANCHE	102,48			
TOTALI	117.830,41	3.500.000,00	117.727,93	3.500.000,00

che, analogamente all'esito delle verifiche operate dal C.G. ed attestate nella relazione ex art. 172 L.Fall., il quadro del Passivo concordatario, comparato tra quello originario e quello rettificato, è il seguente:

**Ritenuto, in diritto:**

**-sui poteri del tribunale**

che la procedura si è svolta regolarmente e la proposta, formulata senza previsione di classi (oltre quelle

DESCRIZIONI VOCI DEL PASSIVO	SITUAZIONE DA RICORSO			DETERMINAZIONI DEL COMMISSARIO		
	VALORI STIMATI	DI CUI		VALORI STIMATI	DI CUI	
		PRIVILEG / PREDFD	CHIROGRAF		PRIVILEG/ PREDFD	CHIROGR
TFR E RETRIBUZIONI	55.821,27	55.821,27		107.885,68	107.885,68	
BANCHE E ALTRI FINANZ.	795.571,72		795.571,72	811.822,56		811.822,56
FORNITORI	14.402.459,15	1.393.095,75	13.009.383,40	14.436.517,20	1.443.350,22	12.993.166,98
DEBITI ERARIALI	17.918,97	17.918,97		18.603,70	18.603,70	
DEBITI PREVIDENZIALI	10.300,95	10.009,42	291,53	30.068,02	29.217,04	850,98
ALTRI DEBITI	264.378,78		264.378,78	264.378,78		264.378,78
TOTALE PASSIVO	15.546.450,84	1.476.845,41	14.069.605,43	15.669.275,94	1.599.056,64	14.070.219,30
ULTERIORI ONERI DEL PERSONALE	70.000,00	70.000,00		45.000,00	45.000,00	
Maggiori interessi verso banche	23.867,00		23.867,00	-	-	-
Maggiori interessi verso Unicredit leasing	276.804,75		276.804,75	276.804,75		276.804,75
Spese per l'attestazione del piano	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Oneri profess. legali per assistenza procedum	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Oneri professionali per assistenza tecnica, commerciale	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Passività potenziali verso imprese presuntivamente "artigiane"		23.748,84	-23.748,84		27.054,22	-27.054,22
Passività potenziali vs/ GSE - GESTORE SERVIZI ELETTRICI				69.000,35		69.000,35
Passività / Privilegi potenziali	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE PASSIVITA'	16.212.122,59	1.765.594,05	14.448.528,54	16.355.081,04	1.866.110,86	14.488.970,18
SPESE DI GIUSTIZIA	88.000,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	
TOTALE PASSIVO	16.300.122,59	1.853.594,05	14.448.528,54	16.443.081,04	1.954.110,86	14.488.970,18

canoniche di creditori privilegiati e chirografari), è stata approvata con la maggioranza ex art. 177 L.Fall., senza che siano state proposte opposizioni;

che in questa sede vengono confermate e richiamate le valutazioni già svolte dal Collegio in sede di ammissione, quanto a:

1) competenza territoriale del tribunale adito, ex art. 161 co. 1 L.Fall., trattandosi di impresa la cui sede legale - fino a prova contraria coincidente con quella principale - è sita in Temi;

2) presupposti soggettivi di ammissione al concordato, trattandosi di imprenditore commerciale (la cui attività ha avuto ad oggetto la costruzione e gestione di opere e impianti destinati alla produzione, distribuzione e commercializzazione di energia a vapore, nonché l'esercizio di servizi pubblici acquisiti in regime concessorio o assegnati in appalto secondo la normativa vigente);

3) presupposti oggettivi di ammissione al concordato, registrandosi un profilo dimensionale che supera ampiamente i parametri di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti anche non scaduti, di cui all'art. 1 co. 2 L.Fall., lett. a), b) e c);

4) esistenza di uno stato di crisi, da intendersi nella specie come stato di insolvenza ex art. 160 ult.co. L.Fall., trattandosi di società in liquidazione che, dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30.9.2011, presenta una evidente insufficienza dell'attivo patrimoniale (€ 3.617.830,41) a far fronte alle passività maturate (€ 16.300.122,59);

5) regolarità formale della approvazione e sottoscrizione della domanda, ai sensi degli artt. 161 co. 4 e 152 L.Fall.;

6) completezza e regolarità della documentazione prevista dall'art. 161 co. 2 L.Fall.;

7) regolare attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161 co. 3 L.Fall.);

che, sebbene in mancanza di opposizioni il tribunale risulti chiamato dall'art. 180 co. 3 L.Fall. a verificare solo la regolarità della procedura e l'esito della votazione, tuttavia siffatta valutazione, rimessa al Collegio quale organo giurisdizionale, riveste natura latamente sostanziale, in termini di idoneità funzionale rispetto agli obiettivi concordatari, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n. 13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10, per la persistente essenzialità dell'intervento pubblicistico del giudice, in un'ottica conforme non solo all'archetipo dell'autonomia negoziale ma anche a quello dell'eteronomia legale), anche a tutela dei creditori dai possibili effetti pregiudizievoli che derivano dall'art. 168 L.F.;

che dunque in sede di omologazione il tribunale deve non solo verificare nuovamente la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, già preliminarmente scrutinate con l'apertura della procedura, ma anche tener conto degli elementi sopravvenuti o comunque tali da incidere sul giudizio positivo che la sorreggeva, sia perché lo stesso art. 173 co. 2 L.F. prevede che la verifica di tali condizioni possa essere effettuata "in qualunque momento" e continua ad essere previsto il *motivato parere* del C.G. ex art. 180 co. 2 L.F. (che altrimenti non avrebbe senso, essendo già in atti la relazione ex art. 172 L.Fall.), sia perché il D. Lgs. n. 169/07 (cd. correttivo) già nella fase di ammissione ha sostituito alla "verifica della completezza e regolarità della documentazione" la ben più pregnante "verifica dei presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo e 161", oltre ad aver inserito profili più marcatamente pubblicistici (come la comunicazione della domanda di concordato al P.M., ex art. 161 co. 5 L.Fall., e la facoltà del tribunale di concedere al debitore termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, ex art. 161 co. 1 L.Fall.);

che in questa latitudine il controllo rimesso al tribunale non è meramente formale e documentale, ma esteso alla sussistenza dei presupposti sostanziali e della rispondenza della proposta allo schema legale ed ai fini tipici dell'istituto, compresa perciò la non manifesta inadeguatezza delle valutazioni espresse dal professionista attestatore (e verificate dal C.G.) in punto di fattibilità, ciò anche in assenza di opposizioni (Cass. civ. n. 18864/11 cit.);

#### **- sul pre-confezionamento della proposta concordataria**

che, in linea di principio, le modalità liquidatorie che fanno parte integrante della proposta concordataria - e come tali vengono approvate dalla maggioranza - assumono una certa vincolatività (v. Cass. sez. I 15.7.2011 n. 15699, in Fall., 2011, 1160), salva l'eventuale emersione di profili di illegittimità, specie di carattere penale;

che, nel caso di specie, il piano concordatario si fonda principalmente su una specifica offerta di acquisto dell'azienda (esclusi crediti e debiti) da parte della società TRE spa Tozzi Renewable EnergySPA, per un corrispettivo di Euro 3.500.000,00, sottoposta a una serie di condizioni sospensive (la sua accettazione entro e non oltre il 30 Aprile 2012; la validità e volturabilità delle autorizzazioni per l'utilizzo dell'impianto e dei rifiuti non pericolosi; l'assenza di

ostacoli alla funzionalità del previsto *revamping* dell'impianto medesimo; l'omologazione del concordato da parte del Tribunale);

che il perito nominato dalla procedura ha valutato l'azienda (composta da un compendio immobiliare sito nel Comune di Terni, Loc. Maratta, censito al Foglio 82 particella 541 z.c. 2 categoria D/1 e dall'impianto censito al foglio 82 particella 541 di complessivi mq 6435, che deve appunto essere reso oggetto di *revamping*) secondo due diversi metodi alternativi, quello patrimoniale (€ 4.346.800,00) e quello reddituale semplificato (€ 1.366.000,00), concludendo che la stima dell'azienda può collocarsi all'interno della forbice tra detti valori;

che, dal canto suo, il C.G. ha provveduto a verificare sia la solidità patrimoniale dell'offerente (il cui bilancio al 31.12.2010 presentava un attivo di € 254.929.682,00 un patrimonio netto di € 104.287.620,00 e disponibilità liquide per € 3.260.342,00), sia la validità e volturabilità delle autorizzazioni in essere presso la Provincia di Terni (la quale ne ha dato conferma, fermo restando il rispetto di quanto già previsto nelle autorizzazioni in essere);

che nel parere ex art. 180 L.Fall. il C.G. dà altresì atto di aver ricevuto ulteriori manifestazioni di interesse all'acquisto del complesso aziendale della società concordataria, da parte di due società (una delle quali ha anche effettuato un sopralluogo presso l'impianto alla presenza dello stesso C.G. e del legale rappresentante della società concordataria), senza che però esse si siano concretizzate in formali offerte;

che, anche alla luce di tutti gli ulteriori accertamenti effettuati dagli organi della procedura, sembrano potersi escludere allo stato profili di illegittimità o illiceità della specifica modalità liquidatoria consistente nell'accettazione dell'offerta condizionata di acquisto da parte di un soggetto imprenditoriale pre-individuato (peraltro secondo una tempistica che la rende altamente preferibile alla ipotesi alternativa, pur prevista, delle ordinarie modalità liquidatore competitive), non emergendo in questa sede sospetti di cessione preferenziale o "blindata", in conflitto di interessi, né l'elusione di norme imperative, tanto più che non si è in presenza di una obbligazione vincolante per la società concordataria, bensì solo di una proposta di un terzo, per quanto condizionata, destinata ad allestire un esito vantaggioso della procedura, sulla base di parametri che, in ogni caso, sono stati positivamente valutati dalla maggioranza del ceto creditorio, sotto i profili della fattibilità e della convenienza;

**- sulla postergazione del credito della società controllante (rinunziato)**

che non sembrano condivisibili le perplessità esposte da parte ricorrente (sia pure solo astrattamente, stante la sopravvenuta rinuncia al credito) nella comparsa di costituzione, in punto di qualificabilità del credito della controllante Tec. S.p.A. come finanziamento, e di applicabilità della disciplina della postergazione in ambito concordatario;

che invero, come già osservato in sede di ammissione, alla luce delle informazioni acquisite dal Commissario Giudiziale e, per suo tramite, dallo stesso debitore concordatario, il suddetto credito risulta rientrare nel paradigma previsto per i finanziamenti dei soci dall'art. 2467 co. 2 c.c., richiamato dall'art. 2497 *quinquies* c.c. (cd. finanziamenti infragruppo), tenendo conto che l'art. 2467 co. 2 c.c. fa espresso riferimento ai "finanziamenti", "in qualsiasi forma effettuati" -dunque non solo alle ordinarie fattispecie negoziali implicanti l'erogazione di somme (mutuo, anticipazione, apertura di credito ecc.), ma anche ad eventuali apporti indiretti, come rinunce a rimborsi, dilazioni eccezionali, pagamenti spontanei dei debiti sociali o prestazioni di garanzie per l'acquisizione di finanziamenti presso terzi (v. Trib. Nocera Inf. 23 febbraio 2007, in Giur.mer., 2008, 137; cfr. Cass. civ., sez. I., 30 marzo 2007, in F.it., 2008, I, 1237)- i quali siano stati comunque "concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla

*società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento";*

che inoltre, sul tema della applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle società di capitali diverse dalle s.r.l., si registrano diverse posizioni in dottrina e giurisprudenza, tra le quali va valorizzata, in questa sede, la tesi che ravvisa nella stessa collocazione dell'art. 2497 *quinquies* c.c. all'interno del capo IX, lit. V, il fondamento della estensione della disciplina in questione alle s.p.a. (oltre a società di persone e società consortili), seppure limitatamente alle ipotesi dei finanziamenti cd. infragruppo, non anche ai finanziamenti dei singoli soci delle s.p.a. (v. Cass. 24 luglio 2007 n. 16393, F.it., 2008, 7-8, 2244), salvo, per alcuni, che si tratti di s.p.a. cd. "chiuse" (v. Trib. Pistoia 21 settembre 2008, BBTC, 2009, 191 e in Fall., 2009, 799, nonché in Soc., 2009, 1521);

che dunque sembrano ricorrere i presupposti di fatto dell'applicazione dell'art. 2467 co. 1 c.c., laddove prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci (o della società controllante) a favore della società (controllata) è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito;

che, proprio in ragione di questo particolare trattamento, dottrina e giurisprudenza sembrano univocamente orientate a ritenere la necessità di collocare i creditori postergati *ex lege* in distinta e separata classe (v. Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2009 n. 2706, Fall., 2009, 789, per cui "in tema di suddivisione dei creditori in classi nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società .... non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fall., vanno formate le classi. Tuttavia, trattandosi pur sempre di creditori, da soddisfare dopo l'estinzione degli altri crediti, è ammessa la deroga al principio della postergazione, se risulta il consenso della maggioranza di ciascuna classe e non già il solo consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari"; conf. Trib. Messina 4.3.2009, in Fall., 2009, 975 e Trib. Padova 16.5.2011; cfr. Trib. Firenze 26.4.2010 in Fall., 2010, 873, che però ritiene trattarsi di creditori comunque privi del diritto di voto);

che, sebbene la postergazione *ex lege* non appaia *ex sé* incompatibile con il trattamento concordatario dei relativi crediti (nel concordato preventivo realizzandosi pur sempre una forma di soddisfazione degli altri crediti, per quanto falcidiata), tuttavia, in mancanza di specifiche prescrizioni normative, accanto all'ipotesi ordinaria di un pagamento concordatario pari a zero (rispettoso della regola legale della postergazione) non vi sarebbero ostacoli logici ad attribuire ai creditori postergati una percentuale di pagamento, verosimilmente inferiore a quella riservata ai restanti chirografari, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160 co. 2 ult. parte L.Fall.), fatta salva l'ipotesi della cd. nuova finanza, che a tale rispetto non sembra vincolata;

che peraltro, al di là dell'obbligo di classamento e di applicazione delle regole maggioritarie ex art. 177 co. 1, L.Fall., rimane dubbio in dottrina e giurisprudenza il diritto di voto dei creditori postergati, dubbio amplificato dal nuovo art. 182 *quater* L.Fall. laddove prevede, all'ultimo comma, che i titolari dei crediti di cui al comma 3 (per il quale, in deroga agli artt. 2467 e 2497 *quinquies* c.c., ai finanziamenti effettuati dai soci si applica, nei limiti dell'80%, il regime di prededucibilità previsto per i finanziamenti di banche ed intermediari finanziari "in esecuzione di un concordato preventivo") sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato, non essendo

chiaro se tale esclusione si riferisca o meno ai soli finanziamenti effettuati in esecuzione del concordato preventivo, stante l'equivoca combinazione dei rinvii interni tra i commi dello stesso articolo;

che, conclusivamente, si ribadisce come nel caso di specie l'inclusione del credito da finanziamento della controllante Tec. spa all'interno dell'unica classe dei creditori chirografari non appariva conforme ai criteri di corretta formazione delle classi, senza che fosse comunque praticabile la cd. prova di resistenza, non potendo il Collegio valutare se (ed apparendo anzi alquanto improbabile che) i restanti creditori chirografari, una volta resi edotti della presenza di crediti postergati, ne avrebbero accettato il trattamento in misura pari al proprio (nella specie, il 10%), con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia al credito ha sanato una situazione di possibile invalidità della proposta concordataria, così come originariamente presentata e portata a votazione;

**- sulle ulteriori disposizioni relative all'esecuzione del concordato**

che già in sede di ammissione questo Tribunale ha condivisibilmente ribadito l'orientamento restrittivo già espresso dall'Ufficio Fallimentare (Trib. Temi, 13.6.11, in Fall. 2011, 1339 ss.), nel senso che l'introduzione, con l'art. 182 quater L.Fall., di una prededucibilità -nella futura ed eventuale sede fallimentare- limitata al credito del professionista attestatore ex art. 161 co. 3 L.Fall., e il suo contestuale condizionamento all'espressa previsione del corrispondente regime nel decreto di ammissione alla procedura di concordato, depongono per la non estensibilità di siffatta forma di prededucazione ai crediti maturati dai restanti professionisti per l'assistenza del debitore nella presentazione della domanda di concordato preventivo (conf. Trib. Milano 26.5.11 in Fall., 2011, 1337 ss.; Trib. Pistoia 24.10.11, in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org), 2011, Ms. 560);

che, analogamente, si reputano tassative le disposizioni dell'art. 182 quater L.Fall. in ordine alla natura prededucibile e alla parificazione ai crediti prededucibili dei finanziamenti da parte di banche o intermediari finanziari (e, solo nel primo caso e limitatamente all'80%, anche a quelli dei soci), rispettivamente, in esecuzione di un concordato preventivo (commi 1 e 3) e in funzione della presentazione della relativa domanda di ammissione, se previsti nel piano e come tali indicati nel decreto di ammissione (comma 2), sicché il finanziamento che è stato erogato nel corso della presente procedura, previa autorizzazione ex art. 167 L.Fall., non rientra formalmente nel regime di parificazione ai crediti prededucibili sopra descritto, ma potrà con ogni probabilità fruire della prededucazione ex art. 111 L.Fall., sulla base di autonoma valutazione del tribunale fallimentare, in sede di eventuale formazione dello stato passivo fallimentare (cfr. Trib. Milano 26.5.11 cit. e Trib. Pistoia 24.10.11, in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org), 2011, Ms. 561);

che l'art. 181 L.F. non prevede più che in sede di omologazione siano impartite disposizioni circa le modalità di esecuzione del concordato, così come l'art. 180 L.Fall. attribuisce al tribunale (non più al GD) la competenza a determinare le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, ma che, con specifico riferimento al concordato con cessione dei beni (qual è quello in verifica), l'art. 182 L.Fall. continua a prevedere la nomina di uno o più liquidatori e del C.d.C. -ove non sia diversamente disposto-, così come l'art. 185 L.Fall. continua a fare riferimento alle modalità di adempimento stabilite col provvedimento di omologazione;

che, quanto alla proposta di nomina a liquidatore giudiziale -a titolo gratuito- dell'attuale liquidatore civilistico della società ricorrente (il dott. Cristiano Chiappafreddo), ad essa può darsi corso, trattandosi di soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.Fall. (v. documenti nn. 1 e 2 allegati alla comparsa), espressamente richiamato dall'art.



182 co. 2 L.Fall. (v. Cass. n. 15699/11 cit.), peraltro nominato liquidatore della società in data 25.1.2012, proprio in previsione della proponendo procedura di concordato preventivo;

che occorre disciplinare i tempi del deposito del residuo ammontare delle spese di procedura;

P.Q.M.

#### OMOLOGA IL CONCORDATO PREVENTIVO

proposto dalla società "PR. s.r.l. in liquidazione" con sede in Terni, v. G. Ratini 1 -c.f. 00627120553-, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. Cristiano Chiappafreddo.

Conferma la nomina del GD in persona della dott.ssa Paola Vella.

Conferma la nomina del C.G. in persona della dott.ssa Patrizia C.

Prende atto della nomina quale Liquidatore, a titolo gratuito, del dott. Cristiano Chiappafreddo.

Nomina quali componenti del C.d.C. i seguenti creditori: UNICREDIT LEASING S.P.A.; FERROCART S.N.C.; SILVANI ELISABETTA.

Dispone che il deposito del restante 50% delle spese di procedura avvenga con la massima tempestività, e comunque non appena saranno incamerate le prime liquidità, secondo il programma concordatario.

Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

- a) subito dopo l'accettazione dell'incarico, il Liquidatore giudiziale prenderà in consegna i beni ceduti, redigendo verbale di inventario alla presenza del C.G. e del ricorrente, da depositare in cancelleria entro 30 giorni;
- b) entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, il Liquidatore provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.Fall. e rettifiche ai sensi dell'art. 171 L.Fall., a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, che depositerà in cancelleria accompagnato dalle eventuali osservazioni del C.G., dandone notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i creditori;
- c) il Liquidatore informerà il giudice delegato dell'esistenza di crediti contestati, condizionali o di creditori irreperibili, in modo tale che il Tribunale possa assumere i provvedimenti previsti dall'art. 180 co. 6 L.Fall.;
- d) con cadenza trimestrale il Liquidatore redigerà una relazione di aggiornamento sulla situazione patrimoniale, indicando, per ciascuna voce attiva e passiva, le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente e i tempi presumibili di realizzo e/o di liquidazione; la stessa sarà corredata da una relazione sullo stato della procedura dalla quale emergano le attività in corso e le iniziative che intenderà assumere per l'ulteriore attività liquidatoria, gli eventuali incarichi conferiti a terzi e l'andamento delle attività da questi compiute, nonché il presumibile termine della procedura; tale relazione, unitamente al relativo estratto conto, dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al C.G. e al C.d.C., i quali entro 10 giorni dalla comunicazione potranno formulare osservazioni, da sottoporre al G.D. unitamente alla relazione;
- e) per le vendite mobiliari e immobiliari, per le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà acquisire il parere preventivo del C.d.C. e del C.G.; in caso di parere inespresso o contrario anche di uno solo dei suddetti soggetti, il liquidatore dovrà essere autorizzato dal G.D. al compimento dell'atto medesimo; il G.D. va comunque previamente informato di eventuali transazioni;

- f) il Liquidatore potrà nominare consulenti, tecnici o coadiutori con l'autorizzazione del C.d.C. e il parere favorevole del C.G.; il compenso ai suddetti soggetti verrà liquidato dal G.D., su proposta del Liquidatore; per l'eventuale costituzione in giudizio del Liquidatore è necessaria l'autorizzazione del G.D.;
- g) le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul conto corrente intestato alla procedura, aperto ai sensi dell'art. 163 comma 2 n. 4 L.Fall., con estinzione di ogni altro conto su cui siano depositate somme di pertinenza della procedura, con obbligo del Liquidatore di rendiconto trimestrale al C.G.;
- h) per effettuare i pagamenti il Liquidatore avvanzerà richiesta di emissione di mandato al G.D., previa indicazione di natura, entità e finalità della spesa nonché del residuo in deposito, allegando il parere del C.G.; i pagamenti vanno effettuati mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, con successiva trasmissione al C.G. della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- i) il Liquidatore, sentito il parere del C.d.C. e del C.G. e previa comunicazione al G.D. provvederà, nel minor tempo possibile, nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni di credito, a distribuire tra i creditori concorrenti le somme ricavate dalla liquidazione dei beni del debitore;
- j) terminata la fase di realizzazione dell'attivo, il Liquidatore presenterà il conto della gestione dell'intero periodo in cui si è svolta la liquidazione, ai sensi dell'art. 116 L.Fall., chiederà al tribunale la liquidazione del proprio compenso ed, effettuato il riparto finale, proporrà al G.D. istanza di chiusura della procedura;
- k) il Liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il C.d.C. di ogni circostanza che possa costituire il presupposto di provvedimenti di risoluzione; in ordine ad eventuali ipotesi di annullamento, segnalerà ogni circostanza rilevante al C.G., che ne riferirà al G.D.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.Fall. nonché per la comunicazione al debitore, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore Giudiziale.

Dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori, a mezzo raccomandata.

Temi, 26.4.2012

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

DEP. il 26.4.2012